

Regolamento sulla costituzione di riserve

Maggio 2010

In caso di divergenze giuridiche tra il testo originale e la traduzione in italiano è determinante quello in lingua tedesca.

Art. 1 Principi e procedimenti

Le riserve di fluttuazione dei corsi, le riserve tecniche e gli altri accantonamenti devono essere costituite in base ai principi specifici riconosciuti e con il principio della continuità, sostenuti da un'analisi dei rischi e su consiglio del perito della previdenza professionale.

La base per gli accantonamenti tecnici è costituita dalle condizioni LPP 2005 con un tasso d'interesse tecnico è del 4%. La costituzione delle riserve avviene mediante eventuali eccedenze del conto d'esercizio annuale della Fondazione rispettivamente dei singoli enti previdenziali. In linea di principio devono essere costituite le riserve tecniche corrispondenti all'importo teorico calcolato. Le riserve di fluttuazione dei corsi e gli altri accantonamenti sono costituiti dopo che gli accantonamenti tecnici hanno raggiunto l'ammontare teorico calcolato.

Art. 2 Riserve tecniche

Aumento dell'aspettativa di vita

Al fine di assicurare la Fondazione contro l'aumento dell'aspettativa di vita, sin dall'introduzione delle basi tariffarie determinanti, è calcolato ed accantonato ogni anno un supplemento dello 0,5% sui capitali di copertura delle rendite.

Perdite sulle rendite / tasso di conversione

Per finanziare un eventuale tasso di conversione più elevato rispetto alle basi tariffarie determinanti e del tasso d'interesse tecnico, è costituito un accantonamento calcolato sulla base degli averi di vecchiaia accumulati e sulla probabilità d'uscita dell'intero effettivo del personale, che copre la differenza tra il tasso di conversione tecnico e quello regolamentare.

Oscillazioni di rischio

Con gli accantonamenti di rischio sono assicurate le oscillazioni che si basano sui calcoli di probabilità inerenti i casi di decesso e d'invalidità, tenuto conto delle basi tariffarie valide nel caso in cui questi rischi non siano riassicurati. L'accantonamento di rischio, unitamente alla riassicurazione dei rischi ed i contributi di rischio annui, deve essere sufficiente a finanziare un danno totale che si verifichi con una probabilità del 99,9% o meno.

Altri accantonamenti tecnici

Il Consiglio di fondazione, in accordo con il perito della previdenza professionale, può costituire riserve tecniche supplementari nel caso in cui si siano verificati eventi particolari oppure impegni straordinari siano da attendersi o siano già stati decisi (prestazioni pendenti, adeguamenti delle rendite, riordinamenti di piani assicurativi, modifiche dei parametri tecnici, liquidazioni parziali, ecc.).

Art. 3 Utilizzo delle eccedenze

Le presenti disposizioni si basano sugli art. 68a LPP, art. 48d OPP 2, art. 57 del Regolamento di previdenza e art. 2 del Regolamento sulla costituzione di riserve.

Calcolo delle quote di eccedenza da contratti assicurativi vita collettivi

Le presenti disposizioni sono valide per tutti i contratti assicurativi collettivi vita che la Fondazione ha stipulato con una compagnia assicurativa vita e che prevedono una partecipazione alle eccedenze.

Le compagnie d'assicurazioni sulla vita determinano la partecipazione alle eccedenze secondo le disposizioni della vigilanza e sulla base del piano delle eccedenze approvato ed informano in forma scritta la Fondazione in merito alle basi di calcolo utilizzate ed agli importi delle quote delle eccedenze.

Utilizzo delle quote di eccedenza

Le quote di eccedenza da contratti assicurativi collettivi vita sono accantonate per la costituzione del fondo per le oscillazioni di rischio e le riserve di oscillazione fintanto non sia raggiunto l'ammontare teorico calcolato. Quando il valore richiesto è raggiunto, le eccedenze sono assegnate agli enti previdenziali.

Il Consiglio di fondazione definisce un piano di ripartizione per l'assegnazione delle quote eccedenti agli enti di previdenza. Egli considera per i singoli enti previdenziali i costi assicurativi medi e le quote sinistri degli ultimi tre anni.

Le quote eccedenti assegnate agli enti previdenziali sono utilizzate per l'aumento degli averi di vecchiaia individuali delle persone assicurate sulla base degli averi di vecchiaia medi dello stesso periodo, come indicato al secondo capo-

verso.

La commissione di previdenza del personale di un ente previdenziale può decidere diversamente e comunicarlo alla Fondazione.

Art. 4 Riserve di fluttuazione dei valori

Al fine di coprire eventuali oscillazioni dei valori della parte attiva sono costituite delle riserve secondo il metodo pratico. Le riserve di oscillazione sono definite per ogni ente previdenziale di Allvor Invest, rispettivamente attraverso il patrimonio del pool per gli enti previdenziali Allvor

Standard e Comfort sulla base della rispettiva strategia.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento sulla costituzione di riserve sostituisce il regolamento del 1° gennaio 2006 ed è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 26 maggio 2010. Esso entra in vigore il 1° maggio 2010.

Categoria di investimento	Tasso riserve in % del capitale investito-
Liquidità	-
Obbligazioni CHF	10%
Obbligazioni in valuta estera	15%
Azioni CH	20%
Azioni estere	25%
Immobili CH	10%
Immobili estero	15%
Investimenti alternativi	15%

www.allvor.ch

info@allvor.ch

Allvor Sammelstiftung
Zürcherstrasse 66, Postfach, 8800 Thalwil
T 058 589 88 81
F 058 589 89 01

Allvor Sammelstiftung
Hintere Bahnhofstrasse 6, Postfach, 5001 Aarau
T 058 589 88 82
F 058 589 89 02

Allvor Fondation collective
Rue de Morges 24, 1023 Crissier
T 058 589 88 83
F 058 589 89 03

Allvor Fondazione collettiva
Viale Stefano Franscini 16, 6900 Lugano
T 058 589 88 84
F 058 589 89 04